

NOBIS FONDO DI PREVIDENZA

Viale Colleoni 21– 20864 Agrate Brianza (MB)

C.F. 09028080159 Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, n. 1519

STATUTO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Soci
- Art. 5-bis - Acquisto e cessazione della qualità di Socio
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 8-bis - Entrate del Fondo
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi Sociali del Fondo
 - Art. 15 - L'Assemblea dei Soci - Criteri di costituzione e composizione
 - Art. 16 - Assemblea dei Soci - Attribuzioni
 - Art. 17 - Assemblea dei Soci - Modalità di funzionamento e deliberazioni
 - Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
 - Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
 - Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
 - Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
 - Art. 22 - Presidente
 - Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
 - Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
 - Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
 - Art. 26 - Direttore Generale
 - Art. 27 - Funzioni fondamentali
- #### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**
- Art. 28 - Impiego delle risorse finanziarie
 - Art. 29 - Depositario
 - Art. 30 - Conflitti di interesse
 - Art. 31 - Gestione amministrativa
 - Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
 - Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 34 - Modalità di adesione
- Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 36 Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 37 - Modifiche dello Statuto
- Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38-bis - Foro Competente
- Art. 39 - Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il Fondo di Previdenza "Nobis Fondo di Previdenza" (di seguito "Fondo") in attuazione dell'accordo/contratto stipulato in data 22 dicembre 1989, con la finalità di realizzare piani pensionistici di previdenza complementare istituiti tra Società, Enti e Aziende e i propri dipendenti in virtù di C.C.N.L., accordi o regolamenti aziendali o altre fattispecie regolamentari.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Agrate Brianza.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è nobisfondoprevidenza@pec.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo è un soggetto giuridico di natura associativa non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il numero 1.519.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Soci

1. Sono Soci Ordinari del Fondo le Società, Enti e Aziende che richiedano per i propri dipendenti l'ammissione come Soci Beneficiari (di seguito anche "aderenti").
2. Sono Soci Beneficiari del Fondo i dipendenti o categorie di dipendenti dei Soci Ordinari di cui sopra che fruiscono dei trattamenti previdenziali complementari previsti dall' art. 3.

Art. 5-bis - Acquisto e cessazione della qualità di Socio

1. I Soci Ordinari divengono tali previa richiesta scritta volta ad ottenere per i propri dipendenti o categorie di dipendenti i trattamenti previdenziali complementari previsti dal Fondo. Tale richiesta deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo entro 60 giorni dalla data di pervenimento della richiesta. In assenza di risposta scritta entro i suddetti termini la richiesta si intende accettata. L'adesione al Fondo per i Soci Beneficiari è comunque volontaria e può essere effettuata anche attraverso conferimento tacito del TFR.
2. I Soci Ordinari possono recedere dal Fondo mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione del Fondo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale in corso. In tal caso le posizioni in vigore relative ai Soci Beneficiari dipendenti dei Soci Ordinari resteranno in vigore, anche qualora non siano stati ancora maturati i requisiti per le erogazioni delle prestazioni da parte del Fondo. Le relative contribuzioni saranno regolate dagli accordi esistenti tra i Soci Beneficiari e i rispettivi Soci Ordinari derivanti da C.C.N.L., accordi o regolamenti aziendali o da altre fattispecie regolamentari, fermi restando i requisiti previsti per il diritto alle prestazioni. In tal caso continuerà ad essere corrisposta la quota associativa annua di cui agli artt. 8 e 8-bis.
3. I Soci Beneficiari divengono tali a seguito dell'adesione al Fondo del rispettivo Socio Ordinario che ne abbia fatto per loro richiesta e perdono tale qualifica solo a seguito di decesso, riscatto e trasferimento della posizione individuale effettuati secondo le modalità previste dallo Statuto.
4. In tutti gli altri casi, anche in assenza di contribuzione a qualsiasi titolo sulla propria posizione individuale anche per vicende inerenti ai rapporti esistenti tra Socio Ordinario e Socio Beneficiario, tale posizione rimarrà in vigore, fermi restando i requisiti per il diritto alle prestazioni. Anche in tal caso continuerà ad essere corrisposta la quota associativa annua di cui agli artt. 8 e 8-bis.
5. Eventuali modifiche relative ai Soci Beneficiari devono essere tempestivamente comunicate al Fondo.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti e convenzioni assicurative, con imprese di assicurazione di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Spese

1. L'adesione al Fondo può comportare le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) direttamente a carico dell'aderente in % dei contributi versati;
 - a.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo.
 - b) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
 - b.2) in caso di riscatto della posizione individuale;

- b.3) in caso di anticipazione.
 - c) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia.
 - c-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:
 - c-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a.2) in relazione al comparto nel quale è investita la posizione individuale residua;
 - c-bis.2) in cifra fissa.
 - d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: per ognuna delle erogazioni delle rate di RITA è previsto un addebito di importo fisso.
2. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Gli aderenti sono tenuti a versare i contributi secondo le modalità successivamente indicate, nonché la quota associativa annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'andamento della gestione del Fondo.
2. I contributi dei Soci Ordinari e dei Soci Beneficiari sono determinati in un unico importo il cui versamento è effettuato cumulativamente dal Socio Ordinario sulla base di quanto previsto dai C.C.N.L., accordi o regolamenti aziendali o altre fattispecie regolamentari, in cifra fissa o in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR o con altre modalità consentite dalla normativa vigente.
3. È previsto anche il conferimento esplicito o tacito del TFR con le diverse modalità previste dall'art. 8 del D. Lgs n. 252/2005. Relativamente al conferimento tacito del TFR quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 252/2005 e dalle relative Direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza si considera realizzato attraverso la stipulazione della convenzione assicurativa di cui agli artt. 3 e 10 del presente Statuto. È fatta salva, per gli iscritti, la facoltà di sospensione della contribuzione in costanza del rapporto di lavoro, fermo restando il versamento del TFR.
4. È prevista inoltre la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive. È comunque consentito al Socio Ordinario e al Socio Beneficiario di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota del TFR da destinare al Fondo.
5. La contribuzione può proseguire volontariamente, oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, compatibilmente con quanto previsto dai richiamati C.C.N.L., accordi o regolamenti aziendali o altre fattispecie regolamentari, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione. È fatta salva la facoltà dell'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 8-bis - Entrate del Fondo

1. Le entrate del Fondo sono le seguenti:
 - a) con finalità previdenziali:
 - contributi versati dai Soci;
 - trasferimento di posizioni individuali maturate presso un'altra forma pensionistica complementare;
 - b) con finalità gestionali:
 - quota associativa annua;
 - ogni altro provento che spetti o affluisca a qualsiasi titolo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. La posizione individuale viene rivalutata annualmente in base alle condizioni dei contratti di cui all'art 6 comma 1 dello Statuto.
3. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10,12 e 13 è quello corrispondente al valore della posizione rivalutato fino alla data di verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto

dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - A) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
 - B) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo nella Nota informativa.
- 5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 3.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati

utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 60 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi Sociali del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata dai Soci Ordinari e dai Soci Beneficiari che tali risultano alla data di convocazione dell'Assemblea. I Soci Ordinari hanno diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero dei dipendenti inseriti in azienda.

Art. 16 - Assemblea dei Soci - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione del bilancio annuale della gestione del Fondo, accompagnato dalla Relazione di accompagnamento del Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Sindaci. Il bilancio annuale e la Relazione di accompagnamento del Consiglio di Amministrazione, una volta approvati, devono essere messi a disposizione di tutti gli aderenti che ne facciano richiesta;
 - b) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, fermo restando quanto previsto dagli artt. 18 e 23;
 - c) indirizzi e direttive generali del Fondo salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria;
 - d) quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, sullo scioglimento del Fondo nominandone i liquidatori e sulla modifica della durata.

Art. 17 - Assemblea dei Soci – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi in un luogo prestabilito ma anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Soci, ovvero da due componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci in prima convocazione e senza alcun limite di presenza in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene mediante comunicazione scritta del Consiglio di amministrazione con un preavviso comunicato almeno 15 giorni prima della data della riunione, e con l'indicazione di luoghi audio/video collegati (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) e di un'eventuale data di seconda convocazione qualora la prima vada deserta. La suddetta comunicazione è ammessa, negli stessi tempi, a mezzo e-mail con conferma di ricevimento o fax.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti. In seconda convocazione la deliberazione dell'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria è

convocata dal Consiglio di amministrazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

6. I Soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante delega, conferita solo da Soci Ordinari ad altri Soci Ordinari e da Soci Beneficiari ad altri Soci Beneficiari. Il numero massimo di deleghe previsto per ciascun socio è pari a due. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea, nonché regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da un Presidente nominato a maggioranza semplice dall'Assemblea.
9. L'Assemblea nomina altresì un Segretario anche non Socio.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea composto da 2 (due) a 4 (quattro) membri, di cui il 50% in rappresentanza dei Soci Ordinari e da essi nominato, e l'ulteriore 50% in rappresentanza dei dipendenti dei Soci Ordinari dagli stessi eletti tra i candidati presentati dagli stessi, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs n. 252/2005.
2. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei dipendenti dei Soci Ordinari avviene con voto palese per alzata di mano o per delega scritta data ad un altro rappresentante dei dipendenti dei Soci Ordinari.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità e di professionalità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. Possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca entro 60 giorni l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione, ovvero invita i soggetti legittimati a effettuare una nuova nomina. I componenti eletti o nominati in sostituzione di quelli cessati o decaduti restano in carica per il periodo residuo di durata del Consiglio di amministrazione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio

decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - delibera sul cambiamento della sede;
 - delibera sulla redazione della proposta del Bilancio annuale di gestione e della Relazione di accompagnamento da sottoporre all'Assemblea, definendo le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - delibera sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
 - delibera sulla proposta di scioglimento del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
 - delibera sulla modalità di gestione dei contributi;
 - delibera sull'ammissione dei Soci Ordinari e Soci Beneficiari;
 - delibera in materia di determinazione della quota annua associativa dovuta dai Soci Ordinari per ciascun anno sociale tenuto conto delle spese complessive di gestione del Fondo;
 - nomina il Direttore Generale del Fondo, fissandone le competenze e gli emolumenti;
 - nomina il segretario verbalizzante;
 - verifica i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Direttore Generale del Fondo, previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - delibera sulle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche ai Soci Beneficiari, in accordo alla normativa tempo per tempo vigente;
 - delibera di un eventuale incarico di certificazione del Rendiconto annuale da parte di una Società di Revisione;
 - delibera su eventuali ricorsi e/o reclami dei Soci Ordinari e/o dei Soci Beneficiari;
 - delibera le modalità di redazione del contratto di prestazione di servizi amministrativi con la Compagnia di Assicurazioni di cui all'art. 6;
 - delibera sulle modalità di redazione del contratto di gestione mediante la stipula della polizza/convenzione assicurativa, di cui all'art. 6;
 - delibera su ogni altra questione inerente alla gestione del Fondo, nonché derivante da norme di Legge o provvedimenti emanati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
 - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
 - definisce la politica di remunerazione;
 - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - definisce i piani d'emergenza;
 - effettua la valutazione interna del rischio;
 - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, con avviso inviato mediante lettera raccomandata telefax o posta elettronica, al domicilio di ciascun Amministratore, non meno di otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata via telegrafica o telefax o posta elettronica, con un giorno di anticipo su quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, nonché data e luogo della riunione. Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario, o qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Collegio dei Sindaci.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Gli Amministratori possono partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione in audio-video conferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quest'ultimo scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidamente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile e successive modifiche/integrazioni, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
 - ha il potere di firma;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
 - tiene i rapporti con gli Enti esterni e con la COVIP;
 - svolge ogni altro compito che gli venga conferito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le disposizioni riguardanti l'incasso di somme ed i pagamenti così come l'accertamento del rispetto dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni sono approvati con firma disgiunta dal Presidente o dal Vicepresidente.
5. In caso di impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente, con gli stessi poteri.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei Soci Ordinari e la metà eletta in rappresentanza dei Soci Beneficiari.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: i soggetti legittimati provvedono ad identificare coloro che svolgeranno l'incarico di Sindaci e successivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca entro 60 giorni l'Assemblea per provvedere alla nomina.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di

ineleggibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. La carica di membro del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la carica di Socio Ordinario e di Socio Beneficiario.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile e successive modifiche/integrazioni, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente. Le modalità di convocazione sono le stesse previste per il Consiglio di Amministrazione. I Sindaci possono partecipare ai lavori del Collegio in audio-video conferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di

amministrazione, decadono. In caso di cessazione per qualunque causa subentra il corrispondente membro supplente. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile e successive modifiche/integrazioni, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Impiego delle risorse finanziarie

1. Il Fondo gestisce le risorse, ovvero i contributi, coerentemente con il modello gestionale adottato e con le relative modalità di investimento.
2. I contributi versati con le modalità di cui all'art. 8 confluiscono nei premi dovuti all'impresa di assicurazione con la quale è stata stipulata la convenzione assicurativa.

Art. 29 - Depositario

1. Al momento il Fondo non prevede un Depositario.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal

Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con l'impresa promotrice;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della documentazione contrattuale, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. Il Fondo è chiuso a nuove adesioni.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art 36 Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella sezione del sito *web* del Fondo "Reclami".

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38-bis - Foro Competente

1. Per le controversie inerenti alla materia di cui al presente Statuto è competente il Foro di Monza.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.